



## Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

*Alla* Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale  
Valutazione Ambientale Strategica  
Piazza dell'Unità 1 – 50123 Firenze  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

*e p.c. Al*

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico della Direzione Generale  
Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
[dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it)

*e p.c. Al*

Servizio V – Tutela del paesaggio  
della Direzione Generale Archeologia  
Belle Arti e Paesaggio  
[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

*e p.c. Alla*

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio  
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini  
[sabap-ra@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ra@pec.cultura.gov.it)

*Oggetto:* Comuni di Badia Tedalda (AR), Pieve Santo Stefano (AR) e Sansepolcro (AR).

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto del Parco eolico denominato “Badia del Vento” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel Comune di Badia Tedalda (AR)”.

Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori su documentazione di chiarimento

Proponente: F.E.R.A. Srl

**Parere di competenza**

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto trasmessa da Codesta Regione Toscana per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 07/12/2023, acquisita al ns. prot. con il n. 34016 del 13/12/2023 e relativa alla convocazione della riunione di conferenza di servizi per il giorno 24 gennaio 2024;

VISTA la richiesta di cui all'oggetto trasmessa da Codesta Regione Toscana per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 09/08/2023, acquisita al ns. prot. con il n. 22347 del 10/08/2023;



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC [mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it](mailto:mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it)

PEO: [sabap-si@cultura.gov.it](mailto:sabap-si@cultura.gov.it)

RICHIAMATO il parere di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 22905 del 18/08/2023;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata ed in particolare la relazione tecnico descrittiva, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, oltre alla documentazione grafica allegata, consultabili al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> con particolare riferimento alle integrazioni e chiarimenti prodotte dal Richiedente a seguito della richiamata ns. nota prot. 22905 del 18/08/2023;

ESAMINATE inoltre le varie osservazioni pervenute da enti pubblici, associazioni e soggetti privati formulate ai sensi di legge, finalizzate alla partecipazione pubblica al procedimento amministrativo di cui all'oggetto;

ESAMINATO con particolare riguardo alle valutazioni di seguito riportate, il documento denominato "BTD-1.25A\_Controdeduzioni 83 Soprintendenza SiGr.Ar" mediante il quale il Richiedente formula le proprie osservazioni di merito in risposta al parere della Scrivente Soprintendenza;

ESAMINATO inoltre il documento "BTD-1.28A\_Controdeduzioni Soprintendenza RaFCRn" mediante il quale il Richiedente formula le proprie osservazioni di merito in risposta al parere della Soprintendenza ABAP per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

CONSIDERATI gli esiti e le valutazioni prodotte *in situ* mediante sopralluogo sulle aree di principale interesse coinvolte dagli interventi di trasformazione;

VISTA l'ubicazione, l'entità e la tipologia delle opere da realizzare;

VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015), in merito all'ambito in oggetto e verificati in particolare i contenuti riportati nella Scheda d'Ambito e nell'Elaborato 8b del PIT;

questa Soprintendenza, nel tracciare un quadro delle tutele operanti sul territorio interessato dall'intervento in parola, evidenzia quanto segue in risposta alle osservazioni riportate nel documento "BTD-1.25A\_Controdeduzioni 83 Soprintendenza SiGr.Ar" secondo i punti ivi riportati:

In riferimento al p.to 2.1 Visibilità:

Con Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune* art. 1, comma 2.1 viene determinata la riduzione della fascia di rispetto per gli impianti eolici e per gli impianti fotovoltaici ai fini dell'identificazione delle aree idonee. La previgente fascia di rispetto di sette chilometri, tra gli impianti eolici e i beni sottoposti a tutela di cui al D.Lgs 42/2004, è ridotta a tre chilometri.

Pertanto il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 articolo 20, comma 8 considera quali "aree idonee" «*le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h, del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici*».

Dall'analisi delle osservazioni prodotte, di cui si riporta un estratto, entro la suddetta fascia di rispetto così come indicata dal D.Lgs 199/2021 aggiornato al D.L. 13/2023 risultano ricadere n. 5 beni sottoposti a tutela monumentale di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004, difatti si legge:

«*lato Toscana, il progetto ricade entro una fascia di 3 km [...] rispetto a due soli beni tutelati. [...] Prendendo a riferimento anche i beni sottoposti a tutela entro una fascia di 3 km lato Emilia Romagna, si osserva che, secondo il Portale del Ministero della Cultura, ne sono presenti due censiti come Beni culturali immobili puntuali Architettonici di interesse culturale dichiarato. Mentre secondo i Portali regionali ne risultano tre: i precedenti due tutelati da Provvedimento [...] ed un terzo tutelato Ope legis. In sintesi, considerando anche i Beni sottoposti a tutela nella regione Emilia Romagna, entro la fascia dei 3 km dall'impianto solamente cinque Beni risultano sottoposti a tutela*».

Il Richiedente prosegue la propria trattazione analizzando la visibilità dell'impianto da tali beni (n.5 in totale): «*Dalle fotosimulazioni effettuate e presentate emerge chiaramente che l'impianto risulta parzialmente visibile solamente da uno di questi beni, mentre dagli altri quattro non risulta visibile neanche in parte*».

Preme ribadire come già esposto in maniera esaustiva all'interno della nota ns. prot. 22905 del 18/08/2023 che il richiamato D.Lgs 199/2021 definisce quali "aree idonee" i territori su cui **non ricadono** all'interno della fascia di



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526  
PEC [mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it](mailto:mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [sabap-si@cultura.gov.it](mailto:sabap-si@cultura.gov.it)

rispetto alcun bene culturale, che sia un bene paesaggistico assoggettato a tutela secondo l'art. 136 (e non è il caso in oggetto) oppure un bene monumentale come invece nel caso di specie. Il livello di visibilità, intercorrente tra il bene culturale rientrante nella fascia di rispetto e l'impianto eolico, risulta a tali fini del tutto influente rispetto alla definizione che il Legislatore ha inteso dare nel citato D.Lgs 199/2021 pur semplificato come sopra detto.

Le analisi di percettibilità esposte appaiono dunque del tutto superflue rispetto al dettame di legge. L'impianto proposto, confliggendo con la fascia di rispetto indicata, risulta in termini assoluti e in maniera inequivocabile (su stessa trattazione del Richiedente) illegittimo. Prima ancora di entrare nel merito degli impatti percettivi delle opere, della incompatibilità rispetto al contesto paesaggistico di riferimento e ancor più rispetto alla verifica di non conformità al quadro delle tutele offerte dal PIT/PPR della Regione Toscana, la Scrivente Soprintendenza ribadisce il mancato rispetto del D.Lgs 199/2021 in relazione alla inidoneità dell'area ad ospitare tale tipologia di impianto.

Il grafico di visibilità in figura 5 (rif. pag 6 del Documento) risulta inutile a formulare valutazioni di merito da parte della Scrivente. Preme comunque controdedurre che nei cinque punti di scatto scelti dal Richiedente, e più in generale nei 57 fotoinserimenti proposti, sussiste una profusione di scatti eseguiti da punti di ripresa in cui l'impianto non sarebbe visibile o scarsamente visibile con l'indubbio risultato di produrre una falsificazione del reale impatto percettivo delle opere. Il caso della visuale selezionata dalla Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine in Loc. Rofelle è emblematica in quanto qualche frasca di vegetazione (tra l'altro caduca) appare schermare la veduta dell'impianto: non si sottacciono perplessità in merito al reale grado di impatto percettivo. E' sufficiente spostarsi di qualche passo e porsi a fianco della croce posta all'ingresso del piazzale antistante la Chiesa per osservare l'impianto proposto.

Quanto sopra esposto, si ritrova con medesime valutazioni, all'interno delle successive analisi di visibilità riportate nelle fotosimulazioni al termine del Documento i cui dati statici confluiscono nel grafico riportato in figura 11 (rif. pag 11 del Documento).

Su tale aspetto si condividono in buona parte le osservazioni pervenute ai sensi di legge dalle Associazioni del territorio: molte viste, anche da punti significativi, sono state appositamente evitate dal Richiedente al fine di ridurre l'impatto percettivo desumibile dal proprio esame. Inoltre, come sopra evinto, si registra in numerosi casi la selezione di appositi punti di ripresa con la presenza di ostacoli visivi atti a minimizzare gli impatti. Tra i casi più eclatanti, oltre alla già richiamata Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine in Loc. Rofelle, si segnala il tessuto storico di Tramarecchia ove l'impianto in foto risulta occultato da un semplice alberello isolato, il tessuto storico di Patrignano ove analogamente l'impianto è celato da un cipresso arizonica ma risulta ben visibile spostandosi di qualche metro, il tessuto storico di Sterpaia e Barucco (seppur meglio mitigato da un'area boschiva maggiormente schermante), dalla località Lipalba, da Rofelle Castello ove un semplice filare di noci scherma l'impianto nella visuale scelta o infine da Ca' al Buttero da cui l'impianto non risulta visibile per la presenza di tre alberature.

Ne consegue che la tabella riportata in conclusione e soprattutto il grafico a torta derivato dai dati artificiosamente conseguiti non possa rappresentare l'effettivo impatto percettivo delle opere di progetto che risulta di fatto realisticamente maggiore di quanto dichiarato.

Come già specificato, sotto il profilo vincolistico di cui alla Parte III del D.Lgs 42/2004, l'area risulta sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. g) *i territori coperti da foreste e da boschi*, lett. c) *fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua*, lett. h) *le zone gravate da usi civici*, per cui risulta positivamente riconosciuto l'uso nel territorio di Badia Tedalda, e alla riserva naturale "Alpe della Luna" tutelata con lett. f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*.

Si chiede alla Regione Toscana conferma in merito alla presenza del bene civico di Fresciano (vincolo lett. h) *le zone gravate da usi civici*) in quanto tale verifica appare ancor più gravare sulla incompatibilità dell'impianto rispetto alle aree non idonee secondo l'art. 20 comma 8 del D.Lgs 199/2021 ovvero *«le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, includere le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h)»*.

In riferimento al p.to 2.2 Quota dell'impianto:

Nel parere di competenza la Scrivente Soprintendenza aveva precisato: *«è necessario considerare che l'intervento si sviluppa oltre la quota di 1200 m s.l.m., in quanto gli aerogeneratori risultano avere altezza complessiva pari a 180 m, e diametro delle*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526  
PEC mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it  
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

*pale di 136 mt. Tali aspetti assumono rilevanza se posti con riferimento al vincolo di tutela specificato dal Decreto Legislativo n. 42/2004, art. 142 c.1 lett. d), che impone in Appennino la tutela dai 1.200 m s.l.m., tale aspetto si ritiene essere elemento impattante circa le visuali».*

Analizzando i progetti delle 7 piazzole si evince come le basi di appoggio dei plinti si impostino ad una quota minima di circa 1.030 m s.l.m. dell'aerogeneratore AG7 ad una quota massima di circa 1.130 m s.l.m. dell'aerogeneratore AG3. Considerando un'altezza di circa 3 metri del plinto di fondazione oltre ad un'altezza netta fuori terra del palo di sostegno, rotore e pale di 180 metri si raggiungono le quote di 1.213 m s.l.m. (minima) e di 1.313 m s.l.m. (massima).

Occorre considerare l'Elaborato 7b "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice", costituente il PIT/PPR della Regione Toscana, per individuare l'oggetto di tutela e più precisamente l'art. 5 relativo a "Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare". Al paragrafo 5.2. Definizioni e criteri Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. d del Codice, le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare. Si assume dunque la corrispondente curva di livello (1.200 m s.l.m.).

Secondo la definizione riportata si ritiene che l'areale sottoposto a tutela paesaggistica sia appunto la "montagna" non limitata alla sola componente del suolo bensì spazialmente individuata da terra ed aria secondo un piano immaginario a delimitazione della porzione eccedente i 1.200 metri s.l.m.

Secondo tale logica la sommità delle pale, per la parte eccedente la quota altimetrica dei 1.200 metri s.l.m. si troverebbe sottoposta a tutela paesaggistica.

In merito a tale chiarimento, utile anche per casistiche similari, si auspica l'apertura di un tavolo tecnico di confronto tra Regione e Ministero al fine di confermare o meno tale interpretazione.

In riferimento al p.to 2.3 Impatto delle opere:

Il cavidotto di collegamento con la sottostazione non interessa il Comune di Sansepolcro difatti il parere della Scrivente riporta in seguente estratto: *«realizzazione dell'elettrodotto interrato per una lunghezza di circa 29 Km per il "ramo 1" e 28 Km per il "ramo 2", per la parte di territorio dei comuni di Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda (AR)».*

Per quanto attiene agli impatti derivati dalle opere collaterali al progetto, si confermano i contenuti riportati nel parere di competenza già espresso con nota ns. prot. 22905 del 18/08/2023: le modifiche alla viabilità esistente, descritte in progetto, risultano fortemente impattanti a causa delle trasformazioni dei profili del terreno esistenti sia a livello planimetrico che altimetrico (onde garantire gli opportuni raggi di curvatura per i grandi mezzi ed il superamento dei dislivelli).

Tali opere si sommano alle conseguenti alterazioni in negativo delle dotazioni boschive presenti sui diversi punti di intervento, a questi si aggiungono le modifiche orografiche, fortemente artificiose, corrispondenti alle nove piazzole di progetto su cui si innalzeranno le pale eoliche che non subiscono modifiche significative a seguito del deposito delle integrazioni e aggiornamenti progettuali.

In riferimento al p.to 2.4 Localizzazione e distanza dalle aree protette:

Si confermano i contenuti riportati nel parere di competenza già espresso con nota ns. prot. 22905 del 18/08/2023. L'intervento impatta negativamente su diversi Siti della Rete Natura 2000 e in particolare sull'Area naturale protetta di interesse locale ANPIL Nuclei "Taxus Baccata" dei Pratieghi, ZSC IT5180010 Alpe della Luna, ZSC IT5180006 Alta Valle del Tevere, ZSC IT5180008 Sasso di Simone ed omonima Riserva Naturale Regionale, ZSC IT5180007 Monte Calvano e l'area SIR IT5180103 Boschi di Montalto.

Inoltre per consentire l'arrivo delle pale al parco eolico sono previsti interventi di adeguamento stradale nel sito Natura 2000 ZSC IT5180010 Alpe della Luna.

Quanto elencato si ribadisce concretamente dimostrare la non conformità ai contenuti della Scheda d'Ambito.

In riferimento al p.to 2.5 Presenza di altri progetti eolici nella macroarea:



**MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526  
PEC mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it  
PEO: sabap-si@cultura.gov.it

Si condividono le osservazioni prodotte dal Richiedente in base alle quali non può disporsi quale onere a proprio carico quello di valutare gli effetti cumulativi derivanti dalla sommatoria dell'impianto proposto e da quelli presentati da altri soggetti il cui iter autorizzatorio è stato avviato solo in tempi successivi.

Come correttamente riportato nel Documento «all'atto dell'avvio del presente procedimento mancavano alla radice i presupposti affinché il proponente procedesse a un'analisi degli impatti cumulativi. Si consideri poi che il Progetto del Parco eolico "Badia del Vento" è il primo presentato nell'area [...]. Anche a voler considerare i potenziali impatti cumulativi di progetti non autorizzati, dunque, tale analisi non potrebbe che essere richiesta (solo) agli operatori titolari di progetti il cui iter autorizzativo è stato avviato successivamente, certo non a chi ha presentato la prima istanza in ordine cronologico».

A riprova di quanto sopra evidenziato la Scrivente non ha indebitamente proceduto richiedendo specifiche integrazioni documentali comportando aggravio nel procedimento ma si è limitata, e tale operazione non può che risultare pienamente legittima oltre che doverosa essendo edotta anche dei restanti impianti il cui iter è formalmente avviato, a costatare gli effetti derivanti da più installazioni di aerogeneratori. Se ne riporta l'estratto da cui desumere quanto evidenziato: *«Va infine sottolineato come nell'area appenninica della alta Valtiberina insistano ad oggi diversi progetti eolici estremamente impattanti. Infatti alle 11 pale eoliche alte 180 m per "Poggio Tre Vescovi", alle 8 sempre nel "Poggio delle Capanne", andrebbero sommate alle 7 pale del "Passo di Frassineto" e le 9 pale dell'impianto assai vicino denominato "Badia Wind". A questi quattro megaimpianti devono essere sommate altre 2 pale previste, in vicinanza, per il Poggio dell'Aquila e la pala di Poggio dell'Aquila».*

Per quanto sopra specificato, ritenendo l'area d'intervento **non idonea** ai sensi del D.Lgs 199/2021 art. 20 ad ospitare l'impianto eolico in oggetto, ritenendo poi l'intervento **non compatibile** col contesto di pregio dell'intera zona dell'alta Valtiberina così come riconosciuto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana, e **non conforme** al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo PIT/PPR, questa Soprintendenza conferma proprio **PARERE NEGATIVO** alle opere oggetto di istanza di cui al *Progetto per il parco eolico denominato "Badia del Vento"*.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Federico Salvini (tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il Funzionario responsabile per la tutela archeologica è il Dott. Giovanni Altamore.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

FS

Il Soprintendente  
Arch. Gabriele NANNETTI  
*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20  
e ss. del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO  
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526  
PEC mbac-sabap-si@pec.cultura.gov.it  
PEO: sabap-si@cultura.gov.it